



**COMUNE DI ANOIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**N. 15 del 18.04.2017**

## **DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del credito della Sig.ra**  
**SCIOTTO Teresa C.F.: "0011815" rappresentata dal proprio**  
**Amministratore di sostegno Sig.ra FRISINA Anna Maria C.F.:**  
**"0011815" Anopia.**

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di aprile alle ore 10,00 nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

### **Il Commissario Straordinario di Liquidazione**

**Visto** il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;  
**Premesso**

che il Comune di Anopia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anopia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";

che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo del Comune di Anopia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

#### **Vista**

l'istanza tardiva di ammissione alla massa passiva di questo dissesto, prodotta in data 14/04/2015 ed acquisita al protocollo di questo Comune con n.1457 del 17/04/2015 (Reg. int. O.S.L. n.115/2015), dalla Sig.ra SCIOTTO Teresa, nata ad "Oliveto", C.F.: "Oliveto" ed ivi residente, diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto dell'importo complessivo di euro 23.980,99, giusta sentenza n.262/14 R.G. n.100138/12 emessa dal Tribunale di Palmi Sezione Civile in data 24 marzo 2014, depositata in data 25/03/2014, nella causa, avente ad oggetto risarcimento danni, promossa contro il Comune di Anoia, convenuto contumace, allegando, altresì, alla medesima istanza l'atto di precetto del 23/10/2014 promosso dall'istante, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Belcastro C.F.: "Belcastro" con Studio Legale in Rizziconi;

#### **Richiamate**

le precorse comunicazioni di questo Ufficio in ordine alle istruttorie delle vertenze giudiziarie dell'Ente di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa;

la nota n.1839/115 C.S.L. del 14/05/2015 e la nota n.4917/115 C.S.L. del 24/11/2015 con le quali questo O.S.L., richiamando il disposto dell'art.248, comma 2, del Decr. Lgs. n.267/2000, ha chiesto al creditore l'integrazione degli atti afferenti la citata sentenza acquisita al protocollo dell'Ente con n.2455 del 29/05/2014;

#### **Viste**

la comunicazione del 14/01/2016, acquisita al protocollo con n.222 del 15/01/2016, con la quale l'Avv. Marcella Belcastro con Studio Legale in Rizziconi ha trasmesso gli atti ad integrazione del presente procedimento;

la comunicazione del 9/06/2016, acquisita al protocollo con n.2712 del 15/06/2016, con la quale l'istante ha chiesto ad integrazione dell'importo del credito di cui alla suddetta insinuazione, il rimborso dell'imposta di registro pagata pari a complessivi euro 670,00;

#### **Preso atto**

che con nota del 18/08/2016, acquisita al protocollo con n.3818 del 18/08/2016, la sig.ra FRISINA Anna Maria, nata ad "Oliveto", C.F.: "Oliveto" figlia della Sig.ra Sciotto Teresa, ha chiesto la sospensione momentanea del procedimento in questione in attesa della nomina della medesima quale "Amministratore di sostegno" della propria madre;

con nota del 20/03/2017 acquisita al protocollo con n.1220 del 20/03/2017, la sig.ra FRISINA Anna Maria, figlia della Sig.ra Sciotto Teresa, ha comunicato che con decreto pronunciato in data 1/03/2017 nel procedimento giudiziale iscritto al n.661/2016 R.G.V.G. del Tribunale di Palmi, il Giudice Tutelare ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione di sostegno in favore di SCIOTTO Teresa, nata ad "Oliveto", C.F.: "Oliveto" e ha nominato FRISINA Anna Maria, nata ad "Oliveto", C.F.: "Oliveto" Amministratore di sostegno a tempo indeterminato, che ha prestato relativo giuramento con verbale del 7/03/2017;

#### **Atteso**

che la sentenza n.262/14 R.G.N. 138/12 emessa dal Tribunale di Palmi Sezione Civile ha disposto la condanna del Comune di Anoia al pagamento in favore dell'attrice di complessivi euro 20.014,15 oltre interessi come per legge dalla data della decisione al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate nella misura di euro 2.558,00 di cui 2.100,00 per compensi ed euro 458,00 per spese vive, oltre accessori nella misura di legge ed ha posto in via definitiva le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà;

#### **Rilevato**

che dagli esiti dell'istruttoria il debito derivante dalla sentenza in questione pari a complessivi euro 24.957,30 è da qualificarsi quale debito fuori bilancio;

### **Ritenuto**

di dover ammettere alla massa passiva, giusta sentenza n.262/14 R.G.N. 100138/12 emessa dal Tribunale di Palmi, il credito di complessivi euro 24.597,30 di cui euro 20.014,15 per sorte capitale; euro 3.522,15 per spese legali e competenze; euro 670,00 per imposta di registro ed euro 391,00 per quota di competenza delle spese di C.T.U. riconoscendo alle spese legali e le spese di C.T.U. liquidate nell'anno 2013, la medesima percentuale applicata ai crediti più recenti risalenti all'anno 2012 e non ammettendo al passivo gli interessi legali poiché successivi alla data di dichiarazione del dissesto, ai sensi dell'art.248, comma 4, del T.U.O.E.L.;

di trasmettere alla Sig.ra SCIOTTO Teresa, nata ad <sup>06/01/1961</sup> ~~06/01/1961~~ C.F.: ~~06/01/1961~~ ed alla Sig.ra FRISINA Anna Maria, nata ad <sup>06/01/1961</sup> ~~06/01/1961~~ C.F.: ~~06/01/1961~~, nella qualità di Amministratore di sostegno a tempo indeterminato della medesima, la proposta sul credito accertato da sottoporre a transazione con la percentuale di cui alla Delibera O.S.L. n.7 del 30/10/2015;

### **Dato atto**

che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "omissis";

### **Richiamati**

l'art.252, comma 4, e l'art.248, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267;

l'art.5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2004 n.80 convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2004, n.140;

il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del 23 ottobre 2014;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

### **delibera**

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di **ammettere** alla massa passiva l'importo complessivo di euro 24.597,30;
3. di **comunicare** al suddetto creditore la proposta transattiva relativa al citato credito, da sottoporre a transazione con i criteri della Delibera O.S.L. n.7 del 30/10/2015;
4. di **comunicare** la presente deliberazione:
  - al creditore, al recapito indicato;
  - al Sindaco;
  - al Consiglio Comunale, per quanto di competenza;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione

(Giuseppa Scappatura)

